



COMUNE DI LICODIA EUBEA

(Provincia di Catania)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32

del Reg. data 23/07/2012

OGGETTO: Approvazione Regolamento ed aliquote IMU per l'anno 2012 -

L'anno duemiladodici, il giorno Ventitre del mese di LUGLIO alle ore 19,00 e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune.

Alla prima convocazione in seduta STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
1. ASTORINO	Alessandro	SI		9. BOMMICINO	Giovanni	SI	
2. DI GREGORIO	Mariano Rosario	SI		10. GALOFARO	Rita	SI	
3. ACCARDI	Salvatore	SI		11. RANDELLO	Riccardo	SI	
4. DI MARTINO	Sebastiana	SI		12. PALMIERI	Sebastiano	SI	
5. GRECO	Sebastiano	SI		13. MONELLO	Iannina Erika	SI	
6. TRIPICIANO	Dario	SI		14. CARUSO	Emanuele Maria	SI	
7. CUMMAUDO	Santo	SI		15. LI ROSI	Angela	SI	
8. DI GRAZIA	Pietro Antonio	SI		TOTALE			

Per l'Amministrazione comunale, ai sensi della L.R. n. 7, art. 20 del 26/8/1992, sono presenti
Il Sindaco Dott. Giovanni Verga - Il ViceSindaco Sig. Paolo La Spada -

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carmelo Cunsolo, la seduta è pubblica;

Nominati scrutatori i Sigg.ri: CARUSO - RANDELLO - MONELLO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorchando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Regolamento ed aliquote dell'IMU per l'anno 2012.

Il Sindaco/Assessore Proponente

Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO

PREMESSO

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti da l'presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ed in tal caso esplicano i loro effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, e che questo Ente ha preso come base di riferimento lo schema tipo di regolamento IMU pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, opportunamente adattato alle esigenze dell'Ente;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) **ALiquota di base 0,76 per cento**
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) **ALiquota abitazione principale 0,4 per cento**
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) **ALiquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento**
riduzione fino allo 0,1 per cento.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della **maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare l'**importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."*

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di

accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate .

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di **approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina dell'**Imposta Municipale Propria, denominata IMU** ;

3) di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

4) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 :

• ALIQUOTA DI BASE

0,76 PER CENTO, CON ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE "D" PER I QUALI SI APPLICA L'ALIQUOTA DEL 1,06%.

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

0,4 PER CENTO.

5) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

6) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012** ;

7) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento ;

8) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91.

Proposta di Deliberazione n. ...31... del 17.7.2012

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

Li. 17.7.2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

Li. 17.7.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Verbale allegato alla delibera C.C. n. 32 del 23/07/2012, con oggetto: "Approvazione regolamento ed aliquote dell'IMU per l'anno 2012";

In continuazione di seduta.

Si passa alla trattazione del 6° argomento posto all'odg dell'odierna seduta;

Il Presidente, Avv. Alessandro Astorino, chiede se qualcuno dei Consiglieri vuole intervenire in merito, ed, in caso contrario, chiede ai Capi Gruppo Consiliari di esprimere le dichiarazioni di voto;

Il Consigliere Li Rosi in merito all'aliquota di cui all'art. 10 del regolamento chiede come mai non è stato previsto nella delibera l'assimilazione alla prima casa per i soggetti ricoverati in strutture sanitarie;

Il ragioniere Cunsolo risponde che ciò è previsto dall'art. 10 del regolamento, procede pertanto, alla lettura del medesimo articolo;

Il Consigliere Li Rosi chiede, inoltre, al tecnico delucidazioni in merito alla detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni evidenziando che per i figli disabili non è prevista alcuna agevolazione visto che dovranno essere sostenuti per tutta la vita;

Il Sindaco rileva che la legge prevede quale uniche ipotesi di detrazione quelle già inserite nel regolamento IMU allegato in atti, e di avere, comunque, attenzionato il problema, e di auspicare che il Legislatore intervenga al fine di prevedere ulteriori ipotesi di detrazione in favore dei disabili e delle fasce sociali più deboli e disagiate; il Consigliere Greco si associa a quanto asserito dal Sindaco e dichiara di assumere l'impegno, anche quale Assessore ai Servizi Sociali, di studiare la possibilità, comunque, di prevedere, in modifica al regolamento oggetto di approvazione, detrazioni e/o agevolazioni in favore delle fasce sociali più deboli, che non siano in contrasto con la normativa vigente che attualmente non le prevede, con precisazione che tale eventualità andrà, in ogni caso, verificata a seguito della conclusione del periodo di sperimentazione, così come stabilito dal Legislatore;

Il ragioniere Cunsolo chiarisce che questa bozza di regolamento è stata presa dal sito del Ministero dell'Economia e Finanza ed è stato predisposto così come prevede la normativa;

Il Consigliere Di Gregorio, in merito all'art. 10, rileva che allo stato attuale non esistono ricoveri permanenti bensì esistono ricoveri di 3 mesi rinnovabili;

Il Presidente rileva, al riguardo, che la legge prevede espressamente ed unicamente l'ipotesi del ricovero permanente, e che l'eventuale modifica, sul punto, del regolamento potrebbe essere determinata solo in senso abrogativo, con la conseguenza di eliminare l'unica possibilità di assimilazione attualmente stabilita dalla legge. In ogni caso l'interpretazione della norma verrà,